



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 67 SITZUNG
12.6.1991



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

GRANDI Tarcisio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	pag.	1-6-24
KUBTATSCHER Josef <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	3
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	5
MARZARI Aldo <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	6
BOATO Alessandro <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)</i>	"	7
DUCA Cataldo <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	"	8
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale)</i>	"	9-22
CASAGRANDA Sergio <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	12-29
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	15
MORANDINI Pino <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	17
ANDREOTTI Carlo <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	19-27
CRAFFONARA Italo <i>(Gruppo Liberale Italiano)</i>	"	20
FERRETTI Remo <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	27
LEITA Enrico <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	27

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 62: Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche (presentato dai consiglieri regionali Grandi, Negherbon e Morelli)

pag. 1

Gesetzentwurf Nr. 62: Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der deutschen Wehrmacht abgeleistet haben (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Grandi, Negherbon und Morelli)


Seite 1

Proposta di delibera n. 18: Modifica delle dotazioni delle qualifiche funzionali IV e V della pianta organica del personale del Consiglio regionale

pag. 27

Beschlussfassungsvorschlag Nr. 18: Änderung der Planstellen des IV. und V. Funktionsranges des Stellenplanes der Bediensteten des Regionalrates

Seite 27



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.05

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

LEVEGHI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza i conss. Achmüller, Bazzanella, Betta, Bolognini, Bolzonello, Feichter, Frick, Giacomuzzi, Giordani, Grandi, Kofler, Malossini, Mayr, Meraner, Micheli e Tononi.

Sono inoltre assenti i conss. Pellegrini e Sfondrini.

Prego il cons. Levegghi di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

LEVEGHI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Passiamo alla trattazione del punto n. 10 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 62:** Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche (presentato dai Consiglieri regionali Grandi, Negherbon e Morelli).

Prego il primo firmatario, cons. Grandi, di dare lettura della relazione.

GRANDI: Signori consiglieri,

con questo provvedimento legislativo si intende eliminare la sperequazione attualmente esistente tra le popolazioni trentine e quelle altoatesine, nonché tra le prime ed i residenti, prima del 1° gennaio 1940, nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, intervenuta per effetto dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 364.

La legge n. 364, infatti, ha esteso solo agli altoatesini ed ai residenti nei suddetti comuni mistilingui, le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci, anche nel caso di servizio prestato durante la seconda guerra mondiale nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate.

Al contrario è purtroppo noto che, dopo l'occupazione dell'Italia del Nord, da parte delle forze tedesche, anche gli abitanti della provincia di Trento furono coattivamente arruolati nel Corpo di Sicurezza Trentino (CST), con la minaccia della pena di morte per chi si fosse sottratto nonché di rappresaglie nei confronti dei familiari.

Pertanto, attualmente, quanti hanno prestato servizio nelle suddette condizioni, se non rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 364, si vedono esclusi dai benefici erogati dalle leggi statali ai combattenti e reduci. Tale sperequazione, del resto, appare particolarmente ingiusta, se si tiene presente che essa si fonda su semplici questioni di residenza (provincia di Bolzano ovvero Comuni mistilingui trentini) ma non sul fatto che il servizio di guerra sia stato prestato nelle forze armate tedesche.

La presente proposta di legge regionale vuole, quindi, attivare la competenza legislativa della Regione Trentino–Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, di cui all'art. 6 dello Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige ed alle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

Si tratta, come è noto, di una competenza legislativa di carattere "integrativo", in quanto la Regione ha solo facoltà di integrare la legislazione dello Stato in tale materia, eventualmente costituendo appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione, al fine di estendere ai residenti nella Regione, in presenza di analoghe fattispecie, quanto le norme dello Stato già prevedono a favore di particolari categorie di cittadini.

E' altrettanto noto che la Regione Trentino–Alto Adige ha già ampiamente legiferato in tale materia, avvalendosi della suddetta competenza, in importanti settori previdenziali, assicurando provvidenze, ad esempio, per il riscatto del lavoro all'estero ai fini pensionistici, a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori ovvero a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Tale legislazione è stata recentemente riordinata in forma di testi unici, di cui, rispettivamente, ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 5/L, 6/L e 7/L, tutti di data 10 marzo 1988.

Il presente disegno di legge, pertanto, intende integrare la legislazione statale sopracitata, ed in particolare, la legge 2 aprile 1958, n. 364 e l'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nel senso di estendere i benefici recati da tali disposizioni anche ai residenti in provincia di Trento.

Premesso quanto sopra, si può ora passare all'esame particolareggiato dell'articolato di legge.

L'articolo 1 prevede, in attesa di una legge statale estensiva ai residenti in provincia di Trento dei contenuti della legge n. 364 del 1958, l'attivazione della competenza integrativa regionale.

L'articolo 2, al comma 1, dispone che la Regione Trentino–Alto Adige si assuma l'onere finanziario necessario ad assicurare anche ai residenti in provincia di Trento i benefici di cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, già estesi alle popolazioni altoatesine ed a quelle residenti nei comuni di Sant'Orsola e Luserna per effetto della legge 2 aprile 1958, n. 364.

I commi 2 e 3 del medesimo articolo consentono che la Regione si avvalga di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 sopra ricordato e, quindi, rispettivamente, che la corresponsione dei trattamenti derivanti dall'applicazione dei suddetti benefici, fermo restando l'onere finanziario a carico della Regione stessa, venga effettuata dagli uffici degli enti che già erogano tali trattamenti e inoltre che possa essere messo a disposizione di tali uffici del personale regionale, al fine di fronteggiare eventuali esigenze organizzative derivanti dalla applicazione della legge in esame.

Il comma 4 prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari attuative

della legge.

L'articolo 3 precisa che la maggiorazione prevista per gli ex combattenti dall'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, verrà corrisposta ai beneficiari della presente legge con decorrenza 1 gennaio 1991.

Seguono le necessarie norme di carattere finanziario.

Sulla base delle suesposte precisazioni si propone, pertanto, alle SS.LL. l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I[^] Commissione di dare lettura della relazione.

KUBTATSCHER:

BERICHT

Die 1. Gesetzgebungskommission hat in der Sitzung vom 16. Mai 1991 den Gesetzentwurf Nr. 62 beraten: "Ausdehnung der für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Trentiner, die den Kriegsdienst bei der Deutschen Wehrmacht abgeleistet haben" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Grandi, Negherbon und Morelli).

Bei der Erläuterung des Gesetzentwurfes hob Abg. Grandi als Erstunterzeichner hervor, daß mit dieser Gesetzesvorlage beabsichtigt wird, eine offenkundige Ungerechtigkeit zu beseitigen. Mit Gesetz vom 2. April 1958, Nr. 364 dehnte der Staat die Vergünstigungen zugunsten ehemaliger Frontkämpfer lediglich auf die Südtiroler und auf die in den gemischtsprachigen Gemeinden von Cortina d'Ampezzo, Tarvis, Eichberg und Lusern Ansässigen aus, die den Wehrdienst zwangsweise bei der Deutschen Wehrmacht oder in den von ihr abhängigen Sicherheitskorps versehen hatten. Davon wurden jedoch die Trentiner ausgeschlossen, obwohl sie die gleichen Voraussetzungen, die laut obengenanntem Gesetz erforderlich waren, erfüllten.

Außerdem wies er darauf hin, daß diese ungleiche Behandlung zwischen Frontkämpfern derselben Wehrmacht durch die Region Trentino-Südtirol beseitigt werden kann, da diese die Möglichkeit hat, ihre ergänzende Zuständigkeit auf dem Gebiet der Vorsorge zum Tragen zu bringen, und zwar bis der Staat mit entsprechender Gesetzgebung selbst Maßnahmen trifft.

Die Kommission sprach sich einmütig für diesen Akt der Gerechtigkeit aus, der mit diesem Gesetzentwurf gesetzt werden soll. Abg. Taverna forderte jedoch die Kommission auf, auch die Trentiner Frontkämpfer, die zum Wehrdienst bei der "Repubblica Sociale Italiana" eingezogen wurden, in die Gesetzesvorlage einzubeziehen. In diesem Sinne brachte er einige Änderungsanträge ein.

Dabei machte er die Kommissionsmitglieder darauf aufmerksam, daß im Art. 2 des Staatsgesetzes vom 18. März 1968, Nr. 313, betreffend die Neuordnung der Bestimmungen über die Kriegsrente die besonderen Kategorien erwähnt werden. Darunter fallen die in der Provinz Trient Ansässigen, die Südtiroler, die Einwohner der gemischtsprachigen Gemeinden von Cortina d'Ampezzo, Tarvis, Eichberg und Lusern, die den von der Deutschen Wehrmacht organisierten Sicherheitskorps angehörten, sowie das Militär der "Repubblica Sociale Italiana".

Außerdem wies er darauf hin, daß mit Gesetz vom 24. Mai 1970, Nr. 336, den Südtirolern und den in den gemischtsprachigen Gemeinden unserer Region Ansässigen, in Durchführung des Gesetzes vom 2. April 1958, Nr. 364, der Rang ehemaliger Frontkämpfer zuerkannt wurde. Davon sind jedoch die Frontkämpfer der "Repubblica Sociale Italiana" sowie die in der Provinz Trient Ansässigen, die der Deutschen Wehrmacht angehörten, ausgeschlossen worden.

Die Trentiner Frontkämpfer, fuhr Kommissionsmitglied Taverna fort, auf die man jetzt die Vergünstigungen, die den Südtirolern bereits zuerkannt worden sind, ausdehnen will, sind den Wehrpflichtigen, die zwangsweise ihren Wehrdienst bei der "Repubblica Sociale Italiana" versehen haben, zweifellos in gesetzlicher Hinsicht gleichzustellen. Seines Erachtens sind deshalb auch letztere in diesen, von der Kommission beratenen Gesetzentwurf einzubeziehen.

Abg. Grandi hob hervor, daß die Zuständigkeit der Region auf dem Gebiet der Vorsorge nicht auf die Heeresangehörigen der "Repubblica Sociale Italiana" bezogen werden kann, da das Gesetz vom 2. April 1958, Nr. 364, das nun ergänzt werden soll, als unerläßliche Voraussetzung den Wehrdienst bei der Deutschen Wehrmacht vorsieht, während die von Abg. Taverna vorgeschlagene Kategorie im obgenannten Gesetz keineswegs erwähnt wird. Daher wird die der Region zuerkannte ergänzende Zuständigkeit überschritten.

In seiner Antwort an den Abg. Taverna, der sich über die ablehnende Haltung der Kommission, die von ihm vorgeschlagenen Änderungsanträge anzunehmen, beklagt hatte, erklärte Abg. Negherbon, daß die Kommission sich nicht aus ideologischen oder politischen Gründen widersetzt hat – wie Abg. Taverna annimmt – sondern nur deshalb, weil das Gebiet der Provinz Trient nicht zur "Repubblica Sociale Italiana" gehörte.

Nach Abschluß der Generaldebatte und der Beratung des gesamten Gesetzentwurfes stimmte auch Abg. Taverna trotz seiner Einwände der Gesetzesvorlage zu. Dies, weil seines Erachtens mit der vorliegenden Gesetzesinitiative auf jeden Fall, wenn auch nur teilweise, ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber den Frontkämpfern, die die Vergünstigungen des mehrmals erwähnten Staatsgesetzes nicht in Anspruch nehmen konnten, gesetzt wird.

Der Gesetzentwurf Nr. 62 wird sodann zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Relazione

La Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 16 maggio 1991 il disegno di legge n. 62: "Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato servizio di guerra nelle Forze armate tedesche" (presentato dai consiglieri regionali Grandi, Negherbon e Morelli).

Il cons. Grandi, nell'illustrare, quale primo firmatario, il disegno di legge ha posto in rilievo che con la presente normativa si intende ovviare ad una palese ingiustizia, in quanto con legge 2 aprile 1958, n. 364 lo Stato estendeva i benefici degli ex-combattenti in favore dei cittadini altoatesini e delle persone residenti nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, S. Orsola e Luserna, che hanno prestato servizio militare obbligatorio nelle Forze armate germaniche o in formazioni armate da esse dipendenti, escludendo i cittadini trentini in possesso degli stessi requisiti di cui alla summenzionata normativa.

Ha rilevato inoltre che alla discriminazione venutasi a creare tra combattenti in seno alle stesse Forze armate vi può ovviare la Regione Trentino-Alto Adige invocando la propria competenza integrativa in materia previdenziale, in attesa che lo Stato vi provveda con apposita legislazione.

La Commissione si è espressa all'unanimità favorevole a questo atto di giustizia che si intende compiere con il disegno di legge in esame, ma il cons. Taverna ha invitato la Commissione, presentando peraltro degli emendamenti, di includere pure i combattenti trentini che erano stati precettati dalla Repubblica Sociale Italiana.

A tal proposito ha fatto notare ai commissari che la legge nazionale 18 marzo 1968, n. 313,

concernente il riordinamento della legislazione pensionistica di guerra e precisamente all'art. 2 individua le categorie speciali tra i quali i residenti in provincia di Trento, gli altoatesini, ivi compresi coloro che risiedevano nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, S. Orsola e Luserna facenti parte delle formazioni organizzate delle Forze armate tedesche, come pure i militari della Repubblica Sociale Italiana.

Ha richiamato inoltre all'attenzione dei presenti che la legge 24 maggio 1970, n. 336 riconosce la qualifica di ex-combattenti, in virtù della legge 2 aprile 1958, n. 364 agli altoatesini ed alle persone residenti nei comuni mistilingui della nostra Regione, escludendo i combattenti della Repubblica Sociale Italiana ed i residenti nella provincia di Trento facenti parte delle Forze armate tedesche.

Pertanto, ha proseguito il commissario Taverna, sotto il profilo legislativo, ai combattenti trentini in favore dei quali si desidera estendere i benefici già riconosciuti agli altoatesini ed ai residenti nelle zone mistilingue, sono parificati senz'altro i militari che hanno prestato servizio obbligatorio nella Repubblica Sociale Italiana e quindi pure tali soggetti sono da contemplarsi, a suo avviso, nel provvedimento all'esame della Commissione.

Il cons. Grandi ha rilevato come la competenza regionale in materia previdenziale non includa pure gli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana, dato che la legge 2 aprile 1958, n. 364, la cui normativa si intende integrare, pone come presupposto indispensabile il servizio militare prestato nelle Forze armate tedesche, mentre la categoria di cui alla proposta del cons. Taverna non viene minimamente menzionata nella citata legge e pertanto esula dalla competenza integrativa attribuita alla Regione.

Il cons. Negherbon da parte sua, rispondendo al cons. Taverna, che aveva lamentato l'indisponibilità della Commissione di accettare gli emendamenti da lui proposti, ha ribadito che il motivo dell'opposizione non è da ricercarsi, come crede il cons. Taverna, in motivazioni di carattere ideologico-politico, ma soltanto nel fatto che il territorio della provincia di Trento non faceva parte della Repubblica Sociale Italiana.

A conclusione del dibattito generale e dell'esame complessivo del provvedimento, anche il cons. Taverna, nonostante le sue obiezioni, ha espresso voto favorevole, rilevando che il provvedimento compie comunque, se anche parzialmente, un atto di giustizia nei confronti di combattenti esclusi da benefici previsti dalla più volte menzionata legislazione nazionale.

Si rimette pertanto il disegno di legge n. 62 all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Kußtatscher. La parola al Presidente della II[^] Commissione legislativa Giordani o al suo Vicepresidente Kaserer per la lettura della relazione finanziaria.

KASERER:

FINANZGUTACHTEN

Der Gesetzentwurf Nr. 62 ist in der Sitzung vom 23. Mai 1991 gemäß Art. 41 der Geschäftsordnung des Regionalrates beraten worden.

Die 2. Gesetzgebungskommission hat nach Feststellung, daß im Haushalt die Mittel für die Deckung der aus diesem Gesetzentwurf erwachsenden Ausgaben vorhanden sind,

einmütig ihr positives Finanzgutachten abgegeben.

Die Vorlage wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

Signori consiglieri,

il disegno di legge n. 62 è stato esaminato nella seduta del 23 maggio 1991, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno.

La II[^] Commissione legislativa, accertata la disponibilità in bilancio per la copertura della spesa derivante dal presente disegno di legge, ha espresso ad unanimità parere finanziario favorevole.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Il cons. Grandi intende illustrare il provvedimento?

La parola al cons. Grandi.

GRANDI: Mi limito a dire che considero la relazione come esaustiva, in quanto contiene le indicazioni degli obiettivi che vogliamo raggiungere e le risorse per raggiungerli.

Vorrei peraltro intervenire per dare atto alla Commissione legislativa del lavoro svolto, poiché ripetutamente ci siamo incontrati in quella sede e poi per ringraziare dell'apporto che è venuto dalla Giunta regionale, sia dall'assessore competente Morandini, sia dal Presidente Andreolli, perché il testo nella sua ultima stesura, ma soprattutto poi la parte degli articoli finanziari, nasce grazie al loro apporto.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire sul disegno di legge n. 62?

La parola al cons. Marzari.

MARZARI: Molto brevemente, signor Presidente e colleghi consiglieri, per una considerazione sulla portata di questo disegno di legge ed anche per una dichiarazione di voto, posto che trattasi di un articolato molto succinto ed asciutto.

Mi pare che la relazione al disegno di legge ed anche la relazione della Commissione, pur fedelissime nel dire come è andata la discussione, non rendano giustizia dell'iter di questa proposta, che è cominciata molti mesi fa, quando la Commissione ha preso in esame un originario disegno di legge, sempre con prima firma del collega Grandi, che affrontava questa materia.

Ricordo come la Commissione se ne è occupata in più occasioni, anche con un confronto non reticente, ha anche ascoltato e comunque i singoli commissari hanno ascoltato persone direttamente coinvolte in questa vicenda dei combattenti reclutati nelle forze armate tedesche, in formazioni paramilitari eccetera, ed alla fine avevamo constatato l'impercorribilità della prima proposta sotto due profili, soprattutto di carattere politico, non tanto dal punto di vista giuridico.

Innanzitutto abbiamo ritenuto di dover dire che un'estensione dei benefici di una legge statale non può che competere allo Stato, e questa è una posizione già espressa dal mio gruppo, pertanto abbiamo chiesto che si dica fin dal primo articolo che in attesa di una sanatoria a livello nazionale la Regione fa determinate cose, e questo mi pare fondamentale, perché noi rivendichiamo una parificazione di una serie di situazioni ad altre che una legge dello Stato ha considerato e credo che questa sia stata una proposta assolutamente importante,

proprio per dare giustificazione ad un intervento nostro, che non può essere un intervento sostitutivo di quello dello Stato, lo può essere in via temporanea, ma credo che questa non sia la funzione della Regione, se non appunto come funzione di spinta che temporaneamente sostituisce quello che deve fare lo Stato.

In secondo luogo abbiamo pensato che proprio per questa ragione non era possibile da un punto di vista dell'uso delle risorse ed anche da un punto di vista della possibilità di una ricostruzione delle singole posizioni, andare ad una completa retroattività fino da quando la legge dello Stato per altri soggetti aveva introdotto questi benefici di carattere provvidenziale in ragione della loro presenza come combattenti e reduci.

Allora abbiamo chiesto e formulato una proposta volta a sbloccare la situazione nel senso di evitare la retroattività e parlare di un intervento che vuole essere in qualche modo riparatore di una ingiustizia, che vuole essere un segno di solidarietà nei confronti di queste persone ed anche un segno di pacificazione di non volontà di acuire contrasti che non c'erano, perché sappiamo bene che trattasi in larghissima maggioranza di persone reclutate a forza, costrette, a militare in queste formazioni e quindi senza una loro volontarietà e poi la legge precisa, e noi abbiamo tenuto a mantenere quella previsione, che devono essere esclusi da questi benefici coloro che avessero partecipato, come dice il testo, "ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie" e quindi la proposta di dire che partiamo sostanzialmente dal momento di entrata in vigore della legge.

Si è alla fine addivenuti alla decisione di far partire questi benefici con il 1° gennaio 1991 e ci pare una cosa del tutto giusta.

Su questa impostazione dobbiamo dire che la Giunta regionale si è dimostrata sensibile al punto che dopo qualche seduta andata sostanzialmente a vuoto per una sottovalutazione dei problemi di copertura finanziaria e di precisione nella loro indicazione da parte della Giunta c'è stato in un momento successivo una più precisa responsabilizzazione, la qual cosa ha portato alla riformulazione del testo. Su questo testo ci sembra di poter essere sostanzialmente d'accordo.

Non c'è qui un colpo di spugna sulla storia, questo deve essere chiaro, non è questo lo spirito del disegno di legge, lo spirito è quello umanitario di considerare il carattere forzato della presenza di queste persone nelle formazioni armate guidate dai tedeschi ed appunto la loro parificazione a quelle di altre persone che, per il fatto di risiedere in alcuni comuni di questa provincia, in alcune zone del Nord Italia, essendosi trovati nelle stesse situazioni, già oggi beneficiano dell'estensione di questi provvedimenti, quindi ci sembra tutto sommato un atto di giustizia.

Con queste sottolineature, che puntano a collocare nel modo giusto, a dare la giusta spiegazione ad un intervento come questo, nel sottolineare che in questa direzione si sono mosse anche proposte di legge che non hanno sortito alcun effetto a livello nazionale, sottoscritte anche da nostri esponenti, e sottolineato il nostro ruolo in Commissione, come ho prima spiegato, ci sembra possibile dare un voto positivo.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire?

La parola al cons. Boato.

BOATO: A distanza di 10 anni da quando questo tema è stato portato in dibattito in Consiglio regionale per l'ultima volta come legge-voto rivolto al Parlamento, nel 1979-80, questo disegno di legge assume un carattere sindacale e neutrale rispetto alla vicenda storica che voglio brevemente ricordare, che sottosta e la voglio ricordare in breve perché mi sembra inopportuno ed ingiusto dimenticare le ragioni che scatenarono in passato una polemica

violenta – che naturalmente non auspico, ma che giustifico –; infatti erano ancora vivi testimoni di una vicenda tristissima che sotto l'occupazione nazista nel 1943–45 aveva coinvolto tutto l'Alpenvorland, le tre province di Bolzano, Trento e Belluno, testimoni di un'occupazione che ha avuto caratteri completamente diversi nelle tre province – che ora non voglio rievocare perché sarebbe troppo impegnativo – e che per il Trentino aveva ignorato e dimenticato la pur marginale, ma a maggior ragione difficile esistenza di una resistenza e per il Sudtirolo antifascista ed antinazista aveva dimenticato la pur piccola, ma a maggior ragione, eroica resistenza antinazista nel Sudtirolo e nonostante questo scatenarsi, comprensibile 10 anni fa in un momento, in cui era ancora viva Bice Rizzi, e attivo politicamente Giovanni Parolari, testimoni diretti di questa vicenda, legittimata in un certo senso e documentata storicamente da Vincenzo Calli, oggi direttore del Museo del Risorgimento, testimoni pure delle lotte per la libertà, lotte fratricide, come sempre avviene, nei periodi di guerra civile, che per scongiurare non dobbiamo però dimenticare completamente.

La conclusione di quel voto, fu nonostante tutto, ed anzi forse grazie allo svisceramento storico che ci fu allora, anche con la presenza di Alexander Langer per quanto riguarda la vicenda sudtirolese, ebbe una conclusione positiva e ricordo che un accenno al rovesciamento dell'interpretazione parziale e partigiana che c'era allora di questa vicenda storica ed un'esaltazione di fatto del collaborazionismo che ha segnato il Trentino ed il CST e la TOT in particolare come suoi strumenti, fu il riconoscimento per la prima volta in un atto ufficiale del Consiglio della resistenza anti-nazista nel Sudtirolo.

Non dobbiamo dimenticare, ripeto, che la marginalità della resistenza nel Trentino fu dovuta anche e soprattutto all'esistenza dei corpi di cui andiamo a riconoscere sindacalmente il diritto a questa copertura finanziaria previdenziale. Se non ci fosse stato un collaborazionismo d'obbligo – se volete, perché questo dice la relazione, con la minaccia della pena di morte per chi si fosse sottratto – probabilmente la minaccia della pena di morte che è gravata su tutti ed è stata eseguita anche su tutti i nuclei della resistenza Trentina, da Riva del Garda a Castello Tesino, la resistenza non sarebbe stata così feroce e così totale.

Ricordo, come unica citazione fra le molte che si potrebbero fare e che sono state documentate storicamente, che proprio in terra trentina, due delle tre medaglie d'oro femminili della resistenza, Menguzzato e Marighetto, due ragazze di 18 e 16 anni, furono seviziate ed ammazzate brutalmente dal CST. Quindi casi di questo genere non è giusto dimenticarli completamente nel momento in cui si assume neutralmente una posizione in Consiglio regionale che va a vantaggio oggettivo di chi ha una responsabilità storica anche di questo tipo, che non va generalizzata, che non va gonfiata ed enfaticizzata, ma che non va neppure dimenticata.

Non voglio aggiungere altre parole, credo che questo permetta di spiegare la nostra astensione ed il nostro non grande entusiasmo per la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola sul disegno di legge n. 62?

La parola al cons. Duca.

DUCA: Per confermare la valutazione positiva su questo provvedimento già espressa in Commissione, riteniamo che questo provvedimento sani una situazione di sperequazione che in questo modo trova una soluzione equilibrata e consenta anche l'esercizio di una competenza integrativa, quale è quella in materia previdenziale, competenza che, come è stato ricordato, già altre volte ha avuto modo rispetto alla specificità della situazione locale di essere adoperata per sanare situazioni di ingiustizia determinate da un'applicazione erga omnes delle leggi statali, che molte volte evidentemente non possono tener conto di alcune situazioni specifiche.

A noi pare che i contenuti siano anche equilibrati, anche rispetto a quello che è il tema della dotazione finanziaria, perché si è introdotto una modifica che consente anche di quantificare le risorse in maniera adeguata, senza per questo pesare in modo rilevante sul bilancio della regione e quindi con queste motivazioni abbiamo espresso una valutazione positiva e preannunciamo un voto favorevole.

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di sviluppare questo intervento relativamente al disegno di legge n. 62, presentato dal collega Grandi, sulla base di ragionamenti che sono di ordine giuridico, innanzitutto, ma che ovviamente non possono anche risentire di un risvolto di una questione etico-morale, sulla quale mi pare sia necessario porgere un minimo di attenzione se non vogliamo che questo disegno di legge, che ha come obiettivo di superare antiche discriminazioni, sia esso stesso fonte di discriminazioni.

Ho già sviluppato ampiamente le ragioni del M.S.I. in Commissione e per la verità devo riconoscere al Presidente Kußtatscher di aver redatto una relazione puntuale e precisa, che ha messo in luce ed in evidenza le ragioni politiche, giuridiche, morali ed etiche che inducono il M.S.I. a fare l'intervento che ho l'onore di sviluppare. Ragioni ed argomentazioni che risiedono nella capacità di essere, da parte di quest'Assemblea legislativa, di fronte ai problemi irrisolti dopo oltre 45 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e che hanno rimesso alla pubblica attenzione di tutti come episodi, fatti e circostanze che oggi come ieri si possono riferire con due parole, al Triangolo della Morte, tanto per intenderci; logiche e posizioni rispetto a delle vicende storiche che hanno visto purtroppo lo svilupparsi della guerra civile e della lotta fratricida.

Ritengo allora, sulla base di questa premessa, di realizzare l'intervento proprio sulla base delle considerazioni giuridiche, ed allora quando il relatore, il collega Grandi, ha posto l'accento sulla necessità di superare discriminazioni esistenti tra i cittadini italiani di lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, tra i cittadini italiani residenti nei comuni di Luserna e di Cortina d'Ampezzo, quando è intervenuta la legge 2 aprile 1958, n. 364, legge con la quale lo Stato ha riconosciuto la qualifica di ex-combattente a coloro che hanno prestato servizio militare nelle truppe armate tedesche o nelle organizzazioni militari organizzate e dirette dalle forze armate tedesche. Quando con questo semplice art. 1 lo Stato ha giustamente riconosciuto la qualifica di ex-combattente anche nei confronti di coloro che comunque hanno fatto la guerra indossando una divisa, anche se questa era una divisa straniera, ma lo Stato italiano nella sua civiltà giuridica ha ritenuto di dover riconoscere la qualifica di ex-combattenti anche a questi soggetti, quindi fino dal 1958 la legge n. 364 ha posto sullo stesso piano di parità e di trattamento i militari che hanno combattuto con la divisa italiana dai militari residenti nell'Alto Adige, nei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Tarvisio, di Sant'Orsola e di Luserna, che indossando una comunque divisa straniera, anche se in quell'occasione storicamente l'Italia e la Germania erano alleate, lo Stato italiano ha riconosciuto lo stesso trattamento.

Ma mi sia consentito a questo proposito di ricordare un'altra legge, una legge che nei fatti ha già riconosciuto la dignità e la parità di trattamento ai combattenti sotto qualsiasi bandiera essi abbiano combattuto, e mi sia consentito citare la legge 18 marzo 1968, n. 313, una legge che ha riordinato la legislazione pensionistica di guerra. Una legge che ha comunque rotto il muro di omertà, di pavidità, un tabù nei confronti di coloro che hanno sentito il dovere tanti anni or sono di prendere comunque parte, dando a tutti dei benefici, a prescindere dallo schieramento in cui militavano, la necessaria buona fede, perché nei confronti di questi

comunque non vi era una scelta accademica o un discorso da salotto, vi era la condizione nella quale questi soggetti, questi militari e questi combattenti comunque hanno rischiato la vita e nel caso in cui hanno contratto delle infermità è intervenuta questa legge, la n. 313, che attraverso due articoli riconosce pari dignità e pari trattamento: l'art. 1, che ha come destinatari i soggetti militari e l'art. 2, categorie speciali di soggetti militari, e mi sia consentito allora di leggere per sommi capi quali erano e quali sono per la legge n. 313 le categorie speciali di soggetti militari: "gli ex militari dell'esercito della marina del cessato Impero Austro-Ungarico - pensate un po', la civiltà giuridica di questo Stato con ragione ha riconosciuto il diritto di combattente, il diritto al risarcimento delle infermità agli ex-militari dell'esercito austro-ungarico - inoltre è stato riconosciuto il diritto ai militari anche volontari del corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920, i partigiani combattenti per la lotta di liberazione, i cittadini italiani che successivamente all'8 settembre 1943 - e tralascio la lettura perché questo è un comma molto lungo, ma ci siamo intesi -, d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana ed i loro congiunti, nonché gli appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità invalidante durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti, i cittadini italiani che dopo l'8 settembre 1943 hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara ed i loro congiunti. Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa".

Allora se vogliamo andare avanti nel ragionamento dobbiamo approfondire la materia e colgo l'occasione per replicare al collega Duca, che mi ha dato l'impressione di non avere letto molto a fondo queste norme, perché altrimenti non avrebbe sviluppato l'intervento che ha svolto. Quando si vuole allora sostenere la necessità attraverso questo disegno di legge di superare le discriminazioni tra i combattenti, bisogna rifarsi a questi testi che hanno già stabilito, seppure in misura non piena, e non formale, ma di fatto questa parità e di trattamento e di dignità e di riconoscimento, ma mi sia consentito, signor Presidente ed onorevoli colleghi, citare anche una sentenza della suprema Magistratura militare, la quale ha dichiarato, per quanto riguarda i combattenti della Repubblica sociale italiana, quanto segue, sentenza 25 aprile 1954, e la coincidenza della data è puramente casuale, sentenza da parte della suprema Magistratura militare la quale osserva che "le leggi emanate dal governo di fatto della Repubblica sociale italiana avevano forza cogente per i cittadini residenti nel territorio dello Stato da esso amministrato e che pertanto il prestarvi obbedienza fu per i combattenti il preciso dovere giuridico e morale", questa è l'affermazione di un altrettanto importante principio: il riconoscimento di dignità e di pari trattamento attraverso questa esemplare sentenza della suprema Magistratura militare.

Ma continuando nella mia elaborazione, che è innanzitutto giuridica, mi sia consentito anche di ricordarvi che la questione che si intende superare attraverso questo disegno di legge nasce dal fatto che una recente - per la verità non tanto recente - la legge 140 del 1985, all'art. 6 va a riconoscere ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni un'integrazione sulla pensione I.N.P.S., perché a questo proposito è bene ricordare che questo art. 6 nasce per porre rimedio ad un'altra ingiustizia che si era perpetrata, con la quale veniva riconosciuto un particolare trattamento ai dipendenti dello Stato ex-combattenti fino a 9 anni e non ai pensionati ex-combattenti non dipendenti da amministrazioni statali o pubbliche e quindi il legislatore nazionale è intervenuto per porre

rimedio a questa discriminazione -- in questa materia tante discriminazioni ci sono -- ed ha ritenuto il dovere di riconoscere questa integrazione nella misura di lire 30.000, non è che si siano stracciate troppo le vesti per concedere un'integrazione di questa misura, ma comunque per porre rimedio a quella discriminazione di cui dicevo, e siccome il nesso logico era tra la situazione degli ex-combattenti pensionati dello Stato della 336 e la posizione invece di coloro che, pur essendo pensionati, non erano dipendenti dello Stato e che non avevano usufruito di alcunché. Ma l'art. 1 della legge 336 nell'indicare le categorie di coloro che erano titolari del diritto ex lege ha soltanto fatto riferimento alla categoria generica di ex-combattenti e sulla base di questa dizione ai militari o ai militarizzati nelle forze armate tedesche o nelle formazioni organizzate dalle forze armate tedesche residenti in provincia di Bolzano e nei comuni di Luserna, di Sant'Orsola, di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio la qualifica di ex-combattente era già stata riconosciuta attraverso la legge 2 aprile 1968, n. 364, ovviamente escludendo tutti coloro che non avevano la qualifica di ex-combattente, mentre vi ho dimostrato che comunque di fatto, se non di diritto, la qualifica di ex-combattente è riconosciuto attraverso gli art. 1, ma quello che mi più interessa nell'economia del ragionamento, che è di natura giuridica, lo voglio ribadire, per quanto riguarda la previsione normativa di cui l'art. 2, categorie speciali della legge 313 del 1968, quindi quando si afferma, come si afferma ed è giusto che si affermi, il M.S.I. ha votato in Commissione comunque il disegno di legge, perché è al di sopra delle parti, ritiene che comunque, anche se attraverso piccoli passi, si deve comunque arrivare al superamento di tutte le discriminazioni, e quindi nei confronti dei militarizzati del Corpo di sicurezza trentino il M.S.I., alla luce delle sue tradizioni e sulla base della propria civiltà giuridica e delle proprie tradizioni culturali, manda a questi ex-combattenti tutta la sua piena solidarietà e quindi noi voteremo comunque questo disegno di legge.

Diciamo peraltro che non sono affatto motivate sul piano giuridico le valutazioni, le considerazioni e le argomentazioni che il presentatore del disegno di legge ha svolto in Commissione, né il M.S.I. può essere d'accordo con le affermazioni, le considerazioni e le argomentazioni che sono state esposte, sempre in Commissione, da altri commissari, per la verità molti commissari hanno fatto scena muta, hanno preferito non intervenire, limitandosi a votare contro gli emendamenti presentati dal M.S.I., ma proprio per ricordare che queste motivazioni sul piano giuridico non reggono, mi sia consentito sviluppare un altro argomento che dimostra come queste argomentazioni siano estremamente deboli per non essere affatto considerate sul piano giuridico; e qualcuno può affermare che il combattente della Repubblica sociale italiana non ha diritto, perché non era combattente, ma allora qui non è più una valutazione giuridica, subentrando quella politica, lo dicano eventualmente quelli che ritengono di dover, dopo 45 anni dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, e sulla base delle montagne di sentenze che in questi anni si sono accumulate, una l'ho appena citata, confutare il diritto etico, morale e civile da parte di questi combattenti che alla pari di tutti gli altri hanno rischiato la loro vita; e le argomentazioni, che giudico comunque estremamente deboli, attraverso le quali il proponente e gli altri colleghi della Commissione hanno puntato nel motivare la reiezione degli emendamenti da me presentati. Se allarghiamo questo riconoscimento anche ai combattenti della Repubblica sociale italiana, allora lo Stato, il Governo, avrebbe buon diritto nel rispedire al mittente, alla nostra Assemblea legislativa, il disegno di legge, perché esso contiene delle norme, assessore Romano, che esulano dalla competenza integrativa in materia previdenziale.

Ecco, assessore Romano -- mi scusi se intendo realizzare con lei un dialogo meramente retorico, ma sono convinto che sulla base della sua esperienza e della sua professionalità in materia -- non può che riconoscere fondate le mie argomentazioni, non pretendo che lei intervenga, assessore, in qualità di mio avvocato difensore, ne sarei comunque

lusingato, non lo pretendo, perché posso comprendere eventualmente la difficoltà di ordine politico nella quale lei si troverebbe, però sul piano della questione giuridica è pur vero che ci sono gli azzeccarbugli, ma o è bianco, o è nero, ed allora chi afferma che estendendo l'integrazione attraverso la legge regionale delle 30.000 anche ai combattenti della Repubblica sociale italiana, e qui mi consentite anche una piccola parentesi, il disegno di legge mira sostanzialmente a riconoscere i trentini combattenti, ma nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige vivono magari da decine di anni anche cittadini che non sono di origine trentina e che hanno adempiuto ad un loro dovere, rispondendo alla cartolina-precetto e quindi anche su questo piano veniamo a realizzare una discriminazione tra i residenti di origine trentina ed i residenti che non sono di origine trentina e che quindi non potevano o che non hanno potuto rispondere alla cartolina-precetto dell'Alpenvorland e del Corpo di sicurezza trentino. Al di là del fatto che, se vogliamo anche accennare brevemente alla forma con cui vi è stata l'adesione, mentre i combattenti della Repubblica sociale italiana hanno giurato fedeltà alla loro Repubblica, i militari o militarizzati delle forze armate tedesche hanno giurato fedeltà al Capo dello Stato, che nell'occasione era il Führer, ed allora qui polemiche, cari colleghi, non s'hanno da fare! Qui polemiche poi non hanno ragione di esistere perché sono antistoriche, bisogna avere l'onestà intellettuale, il coraggio e la morale di considerare questa vicenda o queste vicende nell'alveo del contesto storico in cui sono nate e si sono sviluppate.

Allora, collega Grandi, le riconosco quanto meno, e lo voglio fare pubblicamente - l'ho fatto in Commissione - che lei sarebbe pronto a sottoscrivere in qualsiasi momento un Voto per il riconoscimento della qualifica di ex-combattente anche ai combattenti della Repubblica sociale italiana. Ritengo che a questo proposito sia anche il caso di citare un'interpellanza parlamentare presentata dai senatori Poli, Ianni, de Rosa, Donato, di Stefano, Cappelli, Fontana Elio, Boggio, Grassi, Bertazzi, Nicolini e Sartori, resoconto sommario 397 - 398 del 7 giugno 1990, primo firmatario il generale Poli, ex-comandante del IV° Corpo d'armata ed ora Senatore della D.C., quindi anche sotto questo profilo si arriverà comunque ad una conclusione positiva, ne sono pienamente convinto, ma quello che non posso accettare sul piano meramente giuridico è questa impostazione attraverso la quale si fa esclusivamente della previdenza integrativa e quindi si rientra nell'ambito delle competenze della Regione riconoscendo soltanto l'integrazione ai combattenti militarizzati del CST e non si vuole intendere in alcun modo, perché questo dovrebbe sfuggire, a detta di molti di voi, alla competenza integrativa per diventare qualcos'altro. Ma se è vero quello che ho detto, ed è vero sul piano giuridico, che l'unica possibilità di aggancio per quanto riguarda l'erogazione del trattamento dell'integrazione di cui all'art. 6 della legge 140 è la qualifica di ex-combattente, con questa legge comunque verremo a riconoscere la qualifica di ex-combattente anche ai soggetti che in questo momento non sono affatto riconosciuti tali, ma se allora corriamo il rischio di vederci bocciare questa iniziativa legislativa per difetto di competenza o per eccesso di competenza, perché allora non corriamo il rischio di farcela bocciare a doppia ragione, ma comunque facendo un salto di qualità e dimostrando nei fatti che questa Assemblea legislativa ormai sfugge dalla logica della guerra civile e delle discriminazioni, per riconoscere, come è giusto che sia, a tutti i combattenti la stessa dignità, lo stesso trattamento e soprattutto il riconoscimento delle istituzioni nei confronti di coloro che comunque, sotto qualsiasi bandiera ed indossando qualsiasi divisa, hanno rischiato la propria persona per la realizzazione di quegli ideali per i quali hanno sacrificato gli anni migliori della loro vita.

PRESIDENTE: La parola al cons. Casagranda.

CASAGRANDA: Grazie, signor Presidente. Intervengo per chiarire subito che il nostro partito

ancora in data 27 marzo 1980 aveva presentato un disegno di legge inerente questa materia. Un disegno di legge che ora ripropone la D.C. e che allora i parlamentari a Roma, ossia l'on. Berloff e pare anche l'on. Piccoli non hanno saputo poi portare a termine in Parlamento.

Adesso, non con stupore, con soddisfazione, notiamo che la D.C. ripresenta questo disegno di legge.

Sappiamo che la questione è molto delicata, che le persone che oggi hanno un'età piuttosto avanzata, attorno ai 70 anni e quindi dopo ben 45 anni sarebbe assurdo fare attendere ancora a queste persone tali benefici.

Allora credo che i presentatori di questo disegno di legge debbano fare di tutto con i propri parlamentari che ritornano in regione quando ci sono le elezioni nazionali per predicare che risolvono i problemi della gente e di tutti, mentre le leggi approvate dal Consiglio regionale ancora in data 27 marzo 1980 sono ancora ferme sui tavoli della nostra bella Repubblica italiana.

Allora, signori consiglieri, tutto ciò fa riflettere, e qui ho un articolo di un giornale che addirittura trattava il P.P.T.T. in un modo vergognoso, affermando: "la questione dibattuta in Consiglio regionale attraverso un disegno di legge-voto proposto con un demagogico, sfacciato ed vergognoso attacco di Domenico Fedel ai valori della resistenza, aveva acquistato un indubbio significato politico, testimoniato dalla vasta eco della stampa". Credo che la stampa ci abbia sempre trattato in questo modo, pertanto ritengo sia ora di svegliarsi visto che il nostro partito, ancora 10 anni fa, aveva proposto una legge che ora in Consiglio è sentita ed abbracciata da tutti, ma siccome a suo tempo l'iniziativa recava la firma di un partito autonomista la legge a Roma fu bocciata.

Signori consiglieri, propaliamo ai 4 venti di godere di un'autonomia speciale, ma siccome le leggi che il Consiglio regionale approva spesso non vengono approvate dagli organi romani, è lecito chiedersi in che cosa consista questa sbandierata autonomia. Dov'è questa coerenza con l'autonomia trentina, dove sono i nostri parlamentari che ho citato prima, che si prodigano per le poltrone che, una volta acquisite, non si fanno più vedere e non si ricordano più della nostra autonomia regionale e provinciale. Tutto questo fa riflettere le nostre popolazioni.

Daremo comunque voto favorevole a questo disegno di legge, essendoci già occupati di questa problematica 10 anni or sono e data l'età di questa gente che attende tali benefici da 45 anni e forse hanno già anche perduto la speranza di vedersi riconosciuti i menzionati servizi. In seguito a contatti avuti con la Germania, l'Italia dà anche ragione a questa categoria lamentando del resto che la Germania non intende sostenere il necessario onere finanziario e manda i nostri ex-combattenti in Germania o in Austria per fare verificare i loro diritti, anziché verificarli d'ufficio, compito a cui sarebbe preposta.

La Germania infatti da parte sua ha fatto sapere che i diritti degli italiani sono stati già onorati. Allora ritengo che il marcio sia ancora nella sede romana; nulla so di scienza mia perché nel 1945 ero un ragazzo, ma debbo ritenere che tutte le assurdità raccontate dai nostri politici che ci rappresentano a Roma, tendano ad ingannare le nostre popolazioni che hanno donato gli anni migliori della loro vita per la lotta della libertà in questa guerra così sanguinosa.

Pertanto credo che l'estensione dei benefici previsti a favore dei combattenti reduci, ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di sicurezza trentino e nella Sezione speciale preposta alle batterie contraeree della Wehrmacht - sappiamo tutti che cosa significava portare servizio nella Wehrmacht - già il lontano ricordo fa ancora oggi rabbrivire. A tutti coloro che risiedevano nel territorio del Trentino-Alto Adige ed arruolati obbligatoriamente nelle formazioni militari nel periodo dall'8 settembre 1943 al 25

aprile 1945, il disegno di legge-voto presentato 10 anni fa dal P.P.T.T., che recava pure le firme dei cons. Peterlini, Mayr, Buratti, Rubner, Frasnelli, Franzelin, riconosceva i benefici degli ex-combattenti e tale iniziativa ottenne il 26 marzo 1981 l'approvazione del Consiglio, in quanto aveva ritenuto la proposta saggia e degna di considerazione.

Come ho detto prima la volontà del Consiglio regionale c'era stata, ma era venuta a mancare la volontà a livello nazionale, ossia romano, per avviare a soluzione questo problema da molti assai sentito ancora oggi, nonostante sia passato un decennio.

La legge 336 regalava agli effetti del pensionamento 6 anni di lavoro agli statali ed ai para-statali e nulla a chi lavorava nel settore privato, ecco quindi una dimostrazione lampante di come si governa, una dimostrazione di come si favorisce certe categorie mentre ad altre non si vuole dare quanto realmente spetta. Se si fa una legge per offrire dei benefici agli ex-combattenti, questi vanno estesi a tutte le categorie o si riduce la portata del provvedimento qualora vi fossero problemi finanziari ma in ogni caso i benefici vanno estesi a tutti coloro che hanno combattuto la grande guerra, se non desideriamo compiere una disparità palese.

A tal proposito molto vi sarebbe da dire, ma non intendo discostarmi dall'argomento di questo disegno di legge.

Ribadisco comunque che la nostra iniziativa non era stata sorretta dai parlamentari di allora, anche noi del resto avevamo un parlamentare, ma ci è stato tolto, poiché la maggioranza vuole tutto per sé, ma cercheremo comunque di risollevarne le sorti di questo partito che non ha mai tradito il proprio elettorato e faremo quanto è in nostro potere affinché questa legge abbia una sorte migliore della nostra proposta; ma siamo sicuri che l'attuale Governo non cadrà nel frattempo, procrastinando ancora una volta il tutto con i soliti equivoci. In 45 anni, signori, se ci fosse stata la volontà politica di risolvere questo problema, non saremmo oggi qui a discutere il presente disegno di legge. Desideriamo o non desideriamo tenere in considerazione questa gente? Caso contrario dovremmo avere il coraggio di opporre un netto rifiuto. Siate chiari una volta tanto! Nel mio intervento non ho ancora citato la D.C., eppure il suo capogruppo è un po' nervosetto, esca quindi per tranquillizzarsi, sappiamo tutti del resto che non ha mai colpe, anzi è un santo, che affossa la democrazia propalata da lui e dai suoi seguaci!

Allora di fronte a queste cose credo sia giunta l'ora per la Giunta regionale di procedere celermente, forse la metà degli aventi diritto è già deceduta, altri saranno gravemente ammalati e forse ad un terzo di questi combattenti riusciremo a dare soddisfazione.

Si tenga presente che con una semplice cartolina i giovani di quel tempo sono stati chiamati a sacrificare i loro anni migliori per una precisa causa, diamo loro quindi quanto dovuto.

Credo di aver detto tutto, ribadisco però che il nostro partito ha sollevato il problema ancora il 27 marzo 1980, senza peraltro riscontrare disponibilità da parte dei partiti di maggioranza e di governo, che a parole risolvono tutti i problemi, ma di fatto non compiono nulla di concreto.

Essendo ora la D.C. interessata a risolvere quest'annosa problematica, forse abbiamo una certezza che la cosa vada a buon fine, mentre, è dimostrato che alle minoranze non si permette tanto, dato che le loro iniziative vengono soffocate sul nascere. Siamo comunque soddisfatti che almeno ora si voglia affrontare seriamente il problema, per riconoscere alle poche persone ancora in vita i loro meriti combattentistici.

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Casagrande.

Als Nächster hat sich der Abg. Negherbon zu Wort gemeldet.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Casagrande.

Il prossimo iscritto a parlare è il cons. Negherbon.
Prego, Consigliere.

NEGHERBON: Grazie, signor Presidente. Mi pare opportuno intervenire nel dibattito che si è aperto nella discussione generale in merito a questo disegno di legge per le varie affermazioni che si sono svolte in questo dibattito e nel ribadire e nel riconfermare quello che è l'intento dei presentatori di questo disegno di legge peraltro ben esplicitato e rappresentato in sede di relazione.

Non si vuole infatti né aprire una discussione né una meditazione su una dolorosa pagina della storia di questa provincia, che riguarda appunto gli anni della guerra, né si intende aprire un dibattito sulle ingiustizie che ancora esistono nei confronti di cittadini che hanno prestato un servizio militare od altro in ordine a specifiche ordinanze, ma si voleva e si vuole intervenire specificatamente nel merito di un preciso provvedimento legislativo che è quello relativo alla legge del 2 aprile 1958, n. 354. Specifico perché secondo la valutazione dei presentatori di questo disegno di legge compete alla Regione ed essa può legittimamente richiedere al Governo la possibilità di un intervento integrativo per quanto riguarda la competenza specifica della previdenza in ordine a questa specifica e determinata categoria di persone che hanno svolto un particolare servizio militare e, nel caso specifico, nel Corpo di sicurezza trentino, perché qui, secondo noi, ed in ordine a questo servizio è stata compiuta una discriminazione nei confronti di appartenenti ad uno stesso corpo militare o militarizzato.

Dopo l'occupazione dell'Italia del Nord, le tre Province di Trento, Bolzano e Belluno hanno costituito la cosiddetta zona di operazioni delle prealpi; per la Provincia di Bolzano è stato costituito il SOD e per quella di Trento il C.S.T., Corpo di sicurezza trentino. E' in ordine a questo specifico provvedimento, derivante anche da un'ordinanza della quale conserviamo fotocopia, che riguarda appunto la prescrizione "a tutti i cittadini italiani di sesso maschile - così recita - delle classi dal 1894 al 1926 incluso, che hanno la loro residenza nel territorio della zona di operazione delle prealpi, oppure vi risiedono non solo transitoriamente, sono obbligati alla prestazione del servizio di guerra presso l'organizzazione SOD, Servizio di sicurezza e ordine nella Provincia di Bolzano e Corpo di sicurezza trentino nel CST", eccetera, poi al paragrafo 4 prevede: "chi non ottempera all'ordine di precettazione, di visita o di chiamata o comunque si sottrae allo stesso o tenta di sottrarsi con la fuga o danneggia dolosamente la propria salute viene punito con la pena di morte. In casi meno gravi la pena può essere commutata in carcere duro fino a 10 anni". Ecco che cosa recitavano le ordinanze in ordine a queste persone che venivano coattivamente incluse in questi corpi militari e quindi a noi pare indubbio che siano state reclutate coattivamente e quindi l'esigenza di parificarle quanto meno ad altre organizzazioni militari e quindi da qui deriva il loro diritto di godere di determinati benefici, oltretutto nella nostra provincia, per quanto riguarda Luserna ed altri territori, altri appartenenti al Corpo di sicurezza trentino già ne beneficiano, quindi ci pare ovvio che ci debba essere un pari trattamento ed una pari dignità all'interno di questo provvedimento e solo in funzione di questo rivendichiamo la competenza integrativa da parte della Regione.

Quindi non si vuole qui negare la possibilità dell'esistenza di altre discriminazioni, di trattamenti diversificati nei confronti di altre persone che hanno svolto servizi militari, non si vuole entrare nel merito, perché riteniamo che questa debba essere

competenza specifica dello Stato, non compete a noi, le leggi sono nazionali, mentre nel caso specifico siamo chiamati ad eliminare un'ingiustizia fra ex appartenenti ad uno stesso corpo militare, che hanno prestato servizio sul nostro territorio.

Altre iniziative non hanno avuto uno sbocco positivo in sede nazionale, purtroppo, lo riproponiamo con altrettanta convinzione, ricercando pure il consenso in sede di tutela governativa, pertanto ci pare rischioso l'inserimento di altre categoria di combattenti che potrebbe rinviare a nuovo esame il provvedimento.

Detto questo a me pare di poter dire che non si voleva né aprire una riflessione sulla pagina di storia dolorosa del Trentino, ma non potevo e non potrei nemmeno cogliere ingenerose affermazioni che sono state fatte sulla partecipazione a quel doloroso momento delle nostre popolazioni.

Non credo che il Trentino o la Regione del Trentino-Alto Adige abbia assistito in maniera passiva a questo tormentato periodo, credo che le aspirazioni di libertà, di indipendenza e di autonomia che sono radicate in un passato glorioso di questa popolazione si sia sempre manifestato attraverso la ricerca della formazione della propria identità di popolo, culturale, e delle proprie tradizioni. Non occorre tornare indietro molti secoli, ma se partiamo dal 1800, da quando qui, su questo territorio si sono passati ed avvicendati diversi Governi, abbiamo visto come hanno reagito storicamente le popolazioni e come dopo il 1918 questo popolo, che ha cambiato governanti, tipo di governo, impostazione politica eccetera, ha dovuto per anni assistere ad un adeguamento nei confronti di nuove legislazioni, manifestando sempre la propria identità culturale di fronte all'oppressore. Cons. Boato, in questa ottica anche la posizione dei trentini nei confronti della resistenza, d'altro canto, come tu hai ricordato, alcune gloriose figure della resistenza, come le due sorelle, la Ora e la Veglia del Tesino, ma non va dimenticata per esempio la figura di Tina Lorenzoni con tre medaglie d'oro, ma non va dimenticato nemmeno l'Adamello Collini, il quale ha rischiato costantemente la sua vita nel suo prodigarsi per portare al sicuro patrioti o comunque ricercati da parte delle forze tedesche, quindi sono figure che interpretano indubbiamente in una maniera cristallina quella che era l'aspirazione di questo popolo. Non è questo il momento di richiamarsi a vicende storiche particolari e sulle quali gli storici del futuro daranno una loro interpretazione più precisa, ma credo che queste figure vadano affiancate e riportate in un contesto generale anche a considerazioni di questo tipo.

Quindi mi pare che di fronte a questa situazione e di fronte ad una proposta di questo tipo, con la quale non si vuole né estendere la discussione su problemi che richiedono una riflessione molto più ampia, ma restringendo i confini di questa discussione all'interno della possibilità di affrontare un discorso di equità, di parificazione, di dignità a favore di chi riteniamo siano discriminati da un provvedimento nazionale, tutte le nostre competenze regionali debbono essere attivate, affinché si arrivi ad un equilibrio e ad una parificazione di queste dignità e di queste giuste aspettative.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Wer meldet sich in der Generaldebatte noch zu Wort? Ich sehe niemanden mehr. Dann gebe ich das Wort zur Replik an den Regionalassessor Morandini.

Bitte, Herr Assessor.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Negherbon.

Chi altro intende intervenire in discussione generale? Non vedo nessun altro. Allora darei la parola all'Assessore Morandini per la replica.

Prego Assessore.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente. Ritenevo superfluo l'intervento della Giunta regionale su questa vicenda dopo che, sia in Commissione legislativa, sia nei fatti, soprattutto, aveva dimostrato una totale condivisione della proposta che, fra l'altro, lo ricorderanno molti di voi, era già contenuta all'inizio della legislatura in un pacchetto di proposte abbozzate, che la Giunta regionale aveva steso come possibili interventi in materia previdenziale.

Svolgo peraltro le mie argomentazioni con riferimento anche ad una precisazione doverosa quanto all'intervento del collega Marzari che aveva parlato di un atteggiamento un po' di rallentamento in questo senso, sottolineando come addirittura invece si sia trovato proprio su iniziativa della Giunta la corsia preferenziale per trovare finanziamento per questo disegno di legge, che altrimenti doveva attendere, come sapete bene secondo le procedure normali, la variazione di bilancio che va portata in aula appunto fra qualche settimana. Quindi questo nei fatti.

Il merito della questione — lo sapete bene — si tratta sostanzialmente di una situazione di forte discriminazione che oggi vede trattati coloro, che facevano parte del CST del Trentino discriminatamente rispetto ad altri soggetti, la legge 364 del 1958 in sostanza ricomprende gli altoatesini e coloro che hanno prestato servizio nei comuni di Sant'Orsola e Luserna e non ricomprende tutti i trentini, quindi da questo punto di vista la discriminazione è palese.

Vorrei sottolineare anche un'altra cosa: si tratta qui di servizio reso obbligatoriamente nelle forze armate tedesche per cui questi soggetti si sono trovati senza loro volontà a prestare questo tipo di servizio.

Una considerazione mi pare corretto farla con riferimento all'intervento del collega Taverna per dire che dal punto di vista giuridico ed anche di giustizia sostanziale la cosa mi pare sicuramente da condividere, parlo adesso a titolo personale in quanto l'approfondimento che ho fatto davvero mi fa vedere di porre sullo stesso piano questi soggetti, peraltro mi pongo anche nell'ottica dei proponenti del disegno di legge che hanno timori di difficoltà di visto in sede romana e quindi non sono del parere di accogliere questo emendamento.

Un'ultima cosa, ed è collegata a quanto dicevo poco fa, è il tipo di competenza che abbiamo su questa materia. Ho già avuto modo di esprimere in Commissione legislativa le difficoltà che possiamo trovare su questo versante, sono peraltro favorevole di rischiare fino in fondo in merito alla competenza, soprattutto perché — ripeto — c'è dietro una discriminazione da chiudere, per cui in questo senso davvero speriamo che il Governo centrale in sede di visto colga la ratio sostanziale dell'iniziativa legislativa, che mira per l'appunto a chiudere una discriminazione in atto da moltissimi anni. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Regionalassessor. Damit kommen wir zur Replik vom Einbringer. ...Wozu? Nein, die Generaldebatte ist abgeschlossen, Herr Abg. Andreotti. Sie können, wenn Sie meinen, nachher zum Art. 1 sprechen.

Ich gebe jetzt das Wort dem Abg. Grandi. ...Verzichtet. Gut, dann stimmen wir jetzt über den Übergang zur Sachdebatte ab.

...Niemand hat mehr das Wort verlangt. Nessuno aveva chiesto la parola, allora ho dato la parola per la replica... Abg. Craffonara, ich habe zweimal gefragt, ob sich noch jemand zu Wort meldet. Dann habe ich festgestellt, daß sich niemand mehr zu Wort meldet und dann diesen Teil der Debatte für abgeschlossen erklärt. Daraufhin habe ich das Wort zur Replik an den zuständigen Regionalassessor gegeben. Jetzt dürfte noch der Einbringer sprechen, der allerdings verzichtet hat. Damit ist die Diskussion abgeschlossen. Wir stimmen jetzt über den

Übergang zur Sachdebatte ab und Sie können dann jederzeit zum Art. 1 reden, wenn Sie es wünschen. Aber dann haben wir der Geschäftsordnung Genüge getan. Ich danke für das Verständnis.

Wer mit dem Übergang zur Sachdebatte einverstanden ist, möge bitte als Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 1 Enthaltung und dem Rest Ja-Stimmen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

Damit kommen wir zum Art. 1:

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Passiamo così alla replica del proponente. ...Su che cosa intende intervenire? No, la discussione generale è chiusa, cons. Andreotti. Se desidera intervenire lo potrà fare dopo, sull'art 1.

La parola al cons. Grandi. ...Rinuncia. Bene: a questo punto pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

...Nessuno aveva chiesto la parola, allora ho dato la parola per la replica... Cons. Craffonara ho chiesto due volte se qualcun altro volesse intervenire, e avendo constatato che nessuno voleva la parola, ho dichiarato chiusa la discussione generale e quindi ho dato la parola per la replica all'assessore di merito. A questo punto è solo il proponente che può parlare, ma ha rinunciato. Quindi la discussione è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata e Lei potrà intervenire sempre e comunque sull'art. 1, se lo desidera. In tal modo abbiamo rispettato il regolamento. Ringrazio per la collaborazione.

Chi é favorevole al passaggio alla discussione articolata è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con un voto di astensione e tutti gli altri favorevoli il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Passiamo all'art. 1.

Art. 1

1. In Erwartung eines Staatsgesetzes, das die im Gesetz vom 2. April 1958, Nr. 364 vorgesehenen Zuwendungen auch auf die im Artikel 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes vorgesehenen Anspruchsberechtigten ausdehnen soll, ergänzt die Region Trentino-Südtirol die Versorgungsbestimmungen, wie in den nachfolgenden Artikeln vorgesehen wird.

Art. 1

1. In attesa che una legge statale intervenga a disporre l'estensione delle provvidenze contemplate dalla legge 2 aprile 1958 n. 364 ai soggetti individuati nell'articolo 2 della presente legge, la Regione Trentino-Alto Adige integra i trattamenti previdenziali secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich jetzt zu Wort?

Der Abg. Andreotti hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

La parola al cons. Andreotti.

ANDREOTTI: Credo che sia già stato detto molto, se non proprio tutto, in discussione generale, quindi mi limiterò ad un brevissimo intervento soltanto per sottolineare anche da parte mia l'appoggio convinto che la nostra forza politica dà a questo disegno di legge, anche se così non possiamo esimerci da una sorta di battuta, meglio tardi che mai, nel senso che già in passato — ed in un passato abbastanza lontano, parlo di 12 anni fa — ci eravamo attivati su questo problema e non abbiamo mai cessato di interessarci anche nella scorsa legislatura, perché questa palese ingiustizia venisse portata finalmente a soluzione.

Credo infatti che non ci siano dubbi che il disegno di legge, che stiamo discutendo e che ci auguriamo venga approvato dal Consiglio regionale, come mi pare sia abbastanza probabile, costituisce sicuramente una forma di risarcimento molto tardivo nei confronti di cittadini trentini ex-combattenti che hanno avuto l'unica colpa di avere fatto in gioventù soltanto il proprio dovere o comunque di non essersi potuti opporre ad un ordine perentorio dell'autorità, sanzionato — lo abbiamo sentito anche dalle parole di altri colleghi — in caso di non adempimento, addirittura con la pena di morte.

Già il cav. Casagrande ha illustrato con la sua consueta passione e partecipazione il ruolo e l'impegno che abbiamo sempre dimostrato come forza politica nei confronti di questa categoria di cittadini che sicuramente è stata penalizzata a lungo, tanto è vero che oggi ad oltre 40 anni dalla fine del conflitto si trova ancora ad attendere quello che da più parti politiche è stato definito un atto di giustizia sostanziale, se non proprio di riparazione.

Allora, lo ho già accennato prima, voglio ricordare l'impegno da sempre dimostrato su questo problema dal partito autonomista, allora si chiamava Partito del Popolo Trentino Tirolese, e sottolineare ancora come nel marzo del 1980 quest'aula, il Consiglio regionale, aveva approvato un disegno di legge-voto, primo firmatario il compianto dott. Pruner, ma insieme a lui questo provvedimento portava la firma di tutti i componenti del gruppo autonomista e alcuni autorevoli componenti del gruppo del S.V.P.; ebbene questo disegno di legge-voto è rimasto lettera morta, bloccato nel suo iter in sede romana e, da testimonianze assunte che potrei anche documentare, è bloccato anche per dei contrasti interni al partito di maggioranza relativa che allora era, credo, non l'unica forza politica, ma senz'altro la forza politica della nostra Regione più autorevolmente rappresentata a Roma, contrasti che hanno portato sostanzialmente a non compiere un'azione di propulsione e di stimolo nei confronti del Governo e delle autorità romane di allora, in maniera tale che quel disegno di legge-voto del Consiglio regionale approvato già 12 anni or sono non ha mai avuto seguito e quindi c'è da chiedersi il perché si arriva con così tanto ritardo, anche se a questa domanda dobbiamo ovviamente far seguire la soddisfazione, essendovi finalmente la volontà, mi pare unanime, di affrontare e risolvere questo problema, che è di non secondaria importanza.

E' sicuramente un primo passo significativo per porre rimedio ad antiche lacerazioni ed in questo senso anche a me sembra di poter condividere in linea di principio le affermazioni fatte dal collega Taverna, perché a mezzo secolo di distanza dalla fine del conflitto mondiale non ci sembra corretto o opportuno andare a rinfacciarsi determinate militanze, appartenenze o coinvolgimento in determinati fatti sicuramente tragici, coinvolgimento che non sempre dipendeva dalla volontà delle persone o dalla loro convinta partecipazione ed adesione ad una certa ideologia, ma dipendeva proprio dall'impossibilità o dall'incapacità di discernere fra la giustizia o meno di determinati ordini che venivano impartiti o dalla materiale impossibilità di opporvisi.

Riteniamo però anche noi che l'allargare eccessivamente la portata di questo disegno di legge potrebbe ancora una volta dare al Governo il pretesto per non muoversi o per bloccare questa iniziativa legislativa, che è — come è stato giustamente sottolineato — di carattere integrativo ad una legge dello Stato che già prevede determinati benefici a favore dei

cittadini della Regione, in particolare dei cittadini dell'Alto Adige e dei cittadini di Luserna e di Sant'Orsola; quindi proprio su questo elemento integrativo riteniamo che si fondi la perfetta legittimità del provvedimento e l'impossibilità da parte del Governo, a meno di un clamoroso provvedimento che non auspichiamo, di bocciare o di non dare seguito a questo disegno di legge, cosa invece che diverrebbe molto più problematica e molto più dubbia se la portata di questo disegno di legge fosse allargata.

Naturalmente questo non preclude la possibilità di intervenire con un altro disegno di legge ad hoc anche in favore di altri partecipanti all'attività bellica di quel tragico periodo 1943-45.

Concludo dicendo che è con una grande soddisfazione che la nostra forza politica, il partito autonomista, dichiara di approvare e di dare la propria adesione convinta a questo disegno di legge che, ripeto, rende giustizia, o meglio ripara molto tardivamente i torti subiti da una categoria di cittadini che ormai sono settantenni che ha compiuto il proprio dovere in momenti particolarmente difficili e tragici ed in un momento anche in cui non era facile, posti davanti a determinate scelte e determinati ordini che prevedevano, ripeto, la pena di morte in caso di inadempienza, discernere con la dovuta tranquillità di coscienza.

Mi auguro che questo disegno di legge trovi anche via libera in sede governativa e quindi si compia finalmente questo atto di doverosa giustizia. Grazie.

PRÄSIDENT: Der Abg. Craffonara hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Craffonara.

CRAFFONARA: Grazie, signor Presidente. Mi dispiace, prima non avevo sentito la chiusura della discussione generale, comunque non c'è nessun problema.

In modo molto sintetico voglio fare presente la posizione mia e del mio gruppo su questo argomento, che è tanto semplice e la risposta è tanto ovvia che non varrebbe nemmeno la pena di pronunciarci e quindi di fare perdere altro tempo. Mi pare che effettivamente si arriva — ha ragione il collega Casagrande e qualcun altro che mi ha preceduto — con un enorme ritardo nel sanare una palese ingiustizia, non credo proprio che si debbano aspettare 45 anni dalla fine di una guerra, che ha visto parteciparvi gente di Stati diversi, di estrazione diversa, ma sempre uomini, sempre gente come noi, comandati da una parte e comandati dall'altra; che questi vi abbiano partecipato per convinzione, per dovere o per imposizione non ha importanza, hanno in ogni caso partecipato e ritengo grave che si siano aspettati 45 anni per comprendere come in una società che si ritiene giusta — non dico moderna civile, ma almeno giusta — non si possano accettare discriminazioni così ridicole fra posizioni diverse, quindi questo è il mio sentimento ed il motivo del mio intervento. In l' Commissione legislativa ci eravamo già espressi all'unanimità, questo almeno fa piacere considerarlo una posizione di tutte le forze politiche, quindi non c'è il vanto di nessuno su un problema tanto semplice e ovvio.

Il tema sollevato dal collega Taverna mi sembra sia anch'esso degno della massima attenzione ed allora dico che, se non può essere affrontato per vari motivi qui illustrati, che possono essere anche in parte comprensibili e condivisibili, mi parrebbe ovvio, giusto e logico, se le parole hanno un senso ed alle parole devono seguire i fatti e non soltanto demagogia, che ci si faccia promotori di sanare in un momento successivo, magari dopo aver constatato l'approvazione di questa legge, in via definitiva qualsiasi ingiustizia che dovesse ancora esserci.

Quindi su questa legge sono assolutamente d'accordo, come lo sono stato in Commissione, mi auguro che possa entrare in vigore al più presto possibile.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Craffonara.

Ich sehe keine Wortmeldungen mehr zum Art. 1. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 1 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Craffonara.

Non vedo nessun altro che intenda intervenire sull'art. 1. Pongo in votazione l'art. 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 3 voti di astensione l'art. 1 è approvato.

Art. 2

1. Die Region Trentino-Südtirol übernimmt zu eigenen Lasten die erforderliche Ausgabe, um die Anwendung der staatlichen Bestimmungen gemäß Artikel 6 des Gesetzes Nr. 140 vom 15. April 1985 ab der vom Artikel 3 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Ablaufzeit für jene Personen sicherzustellen, die in der Provinz Trient ansässig sind und während des zweiten Weltkrieges bei der Deutschen Wehrmacht oder bei den von ihr organisierten Sicherheitskorps Dienst geleistet haben. Voraussetzung ist, daß sie an keinen – auch nicht einzelnen – Terrorakten oder Grausamkeiten beteiligt waren und daß sie nicht schon in den Genuß dieser Zuwendungen unter einem anderen Rechtstitel gekommen sind.

2. Der Regionalausschuß ist ermächtigt, zur Entrichtung der unter Absatz 1 vorgesehenen Zuwendungen gemäß Artikel 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. Jänner 1978, Nr. 58 den Dienst jener mit Staatsgesetz geregelten Institute, Körperschaften, Einrichtungen oder Vereine in Anspruch zu nehmen, die die Zuwendungen für Frontkämpfer und Heimkehrer ausbezahlen.

3. Mit entsprechendem Abkommen wird die im Absatz 2 vorgesehene Inanspruchnahme der genannten Institute, Körperschaften, Einrichtungen und Vereine geregelt. Darin kann vorgesehen werden, daß Bedienstete der Region zur Durchführung der mit diesem Gesetz vorgesehenen Zielsetzung diesen Körperschaften zur Verfügung gestellt werden.

4. Die Anwendung des vorliegenden Gesetzes erfolgt durch eine eigene, vom Regionalausschuß genehmigte Verordnung, die innerhalb von 6 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist.

Art. 2

1. La Regione Trentino-Alto Adige assume a propria carico l'onore finanziario necessario ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, con la decorrenza prevista dall'articolo 3 della presente legge, a persone residenti in Provincia di Trento, le quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, purchè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, e purchè non godano degli stessi benefici ad altro titolo.

2. Per l'erogazione dei trattamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 n. 58, degli istituti, enti od organizzazioni disciplinate con legge dello Stato che corrispondono benefici a favore dei combattenti e reduci.

3. L'utilizzazione degli istituti, enti ed organizzazioni previste al comma 2 è disciplinata attraverso apposite convenzioni, le quali potranno altresì prevedere la messa a disposizione di personale regionale a favore degli Enti stessi, per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge.

4. L'attuazione della presente legge verrà disciplinata da apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

PRÄSIDENT: Wir haben dazu einen Abänderungsantrag vorliegen, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Taverna, Holzmann und Benussi, den ich gleich verlese:

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma dei cons. Taverna, Holzmann e Benussi di cui adesso darò lettura:

"1. Die Region Trentino-Südtirol übernimmt zu eigenen Lasten die erforderliche Ausgabe, um die Anwendung der staatlichen Bestimmungen gemäß Artikel 6 des Gesetzes Nr. 140 vom 15. April 1985 ab der vom Artikel 3 des vorliegenden Gesetzes vorgesehenen Ablaufzeit für jene Personen sicherzustellen, die in der Region Trentino-Südtirol ansässig sind und im Art. 2 des Gesetzes vom 18. März 1968, Nr. 313 angegeben sind."

"La Regione Trentino-Alto Adige assume a propria carico l'onore finanziario necessario ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, con la decorrenza prevista dall'articolo 3 della presente legge, a persone residenti nella Regione Trentino Alto Adige che sono individuate nell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313."

PRÄSIDENT: Möchte jemand von den Einbringern das Wort?
Der Abg. Taverna hat das Wort zur Erläuterung.

PRESIDENTE: Qualcuno dei presentatori vuole illustrare l'emendamento?
La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervento in discussione generale mi sono sforzato di realizzare il quadro più esauriente possibile sul piano giuridico delle ragioni che ci hanno indotto come gruppo del M.S.I. ad assumere una certa posizione sia in Commissione che in aula.

Queste ragioni, per la verità, sono state riconosciute e devo ringraziare l'assessore Morandini ed i colleghi Andreotti e Craffonara, i quali hanno compreso nei termini essenziali il problema e quindi non posso che ringraziarli per il loro intervento e per l'ampiezza, l'apertura e la sensibilità dimostrate in questo particolare campo.

Per la verità l'assessore, quando è intervenuto in sede di replica, ha dichiarato oltre che l'adesione a quanto noi andavamo sostenendo, anche un implicito riconoscimento giuridico delle motivazioni che abbiamo portato e di questo gli rendo merito, anche perché molto probabilmente essendo egli un uomo di legge, è più attrezzato rispetto ad altri ad assimilare e comprendere le ragioni giuridiche che stanno soprattutto alla base del nostro ragionamento.

Ma appunto per venire incontro alle esigenze del presentatore e degli altri commissari, che hanno in qualche modo adombrato la possibilità che l'estensione di questo

beneficio nei confronti anche dei militari della Repubblica sociale italiana potesse in qualche misura inficiare la legge attraverso un provvedimento di censura da parte del Governo, ci ha indotto — di questo mi dovete rendere testimonianza — del fatto che abbiamo cercato di conciliare questa esigenza al fine di non rendere inutile un disegno di legge che comunque, a nostro giudizio, è positivo e che voteremo. Allora se la questione è giuridica mi sia consentito di spendere ancora qualche minuto per illustrarla nei suoi contenuti e nei suoi contorni.

Partiamo dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985, primo comma: "I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile dal rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.", quindi evidentemente il richiamo dell'art. 6 è all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Poiché il disegno di legge n. 62 vuole estendere questo trattamento che è previsto unicamente per quelle categorie, indicate nell'art. 1 della legge n. 336 del 1970 e quindi si fa luogo per la fruizione di questo trattamento, tra l'altro anche alla qualifica di ex-combattente, la potestà integrativa prevista dallo Statuto, per cui questo Consiglio regionale è competente, mira a raggiungere l'obiettivo di estendere questa qualifica anche a coloro che hanno svolto servizio militare o comunque sono stati militarizzati nel Corpo di sicurezza trentina, allora implicitamente si dà la qualifica di ex-combattente, così come è disciplinata e prevista dall'art. 1 della legge n. 336 del 1970.

Per superare le riserve di ordine tecnico-giuridico, l'emendamento che il gruppo del M.S.I. ha presentato e che si discosta sul piano puramente della forma, evidentemente, dagli emendamenti che sono stati presentati in Commissione, intende applicare la competenza integrativa della Regione nei confronti di quei soggetti previsti ed individuati dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313. Sarà ben difficile da parte del Governo sostenere che la competenza integrativa in materia della Regione possa in qualche misura essere stata superata per invadere campi estranei alla competenza specifica del Consiglio regionale. Tant'è vero che poi, sempre a maggior chiarimento e per rafforzare questa visione, collega Negherbon, che è una visione che secondo noi sul piano tecnico-giuridico non fa una grinza, mi preme sottolineare e citare un'altra norma contenuta nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, la quale all'art. 4 prevede questa dizione, e questa è — se mi consentite — sul piano giuridico la prova del 9 rispetto al ragionamento che mi sono permesso di sostenere in Commissione, in aula in discussione generale ed in occasione dell'illustrazione di questo emendamento. L'art. 4 di quella legge del 1955 dice: "ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli, è parificato al servizio reso nelle forze armate della Repubblica sociale italiana il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento" quindi proprio alla luce di questa disposizione legislativa, alla luce del ragionamento tecnico e giuridico e di tecnica legislativa che abbiamo comunque affrontato e cercato di risolvere nel confronto sviluppatosi in Commissione ed in aula, al di là delle apprezzabili dichiarazioni rese dai colleghi nei confronti delle quali, nell'apertura di questo intervento, mi sono sentito in dovere di ringraziare, ma al di là di queste affermazioni che possono avere anche una valenza politica notevolmente superiore rispetto alla questione meramente tecnica o tecnico-giuridico o di tecnica legislativa, questo emendamento allora viene a risolvere tutti i dubbi e tutte le preoccupazioni che sulla materia qualcuno ha potuto avanzare.

Sono convinto della legittimità sul piano tecnico-giuridico, sul piano proprio della professionalità e della lettura delle norme giuridiche, per cui il nostro tentativo ed il nostro

sforzo è stato quello di comunque coinvolgere e portare a sintesi quelle adesioni di principio di cui prima facevo accenno, che grosso modo mi pare siano da tutti condivise, anche perché non mi sembra di aver sentito voci dissonanti né nel dibattito avvenuto in Commissione, né in quello avvenuto in aula, alcuna voce dissonante rispetto a questa impostazione; comunque vada la votazione sull'emendamento, anche alla luce del conforto che su questo argomento ormai il dibattito è andato a svilupparsi, preannuncio fin d'ora che il gruppo del M.S.I., nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, provvederà eventualmente alla presentazione di un disegno di legge che tenda a superare ancora questo ultimo ostacolo per il raggiungimento, ahimè, dico ormai tardivo, ma comunque sempre significativo, di qualsiasi discriminazione in merito al trattamento, al riconoscimento ed alla pari dignità di tutti i combattenti.

PRÄSIDENT: Ich gebe das Wort an den Abg. Grandi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Grandi.

GRANDI: Molto brevemente perché di questo emendamento si è dibattuto sia in Commissione che oggi abbondantemente in aula.

Con questo emendamento si mira a ricomprendere anche gli appartenenti alla Repubblica sociale italiana, come abbondantemente è stato spiegato, peraltro riteniamo che in questo modo la Regione può davvero correre il rischio di esulare dalle proprie competenze. Ribadiamo quello che abbiamo affermato in Commissione legislativa, cioè che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di autonomia la Regione può estendere benefici che siano già previsti da legge dello Stato, a fattispecie non previste da quelle leggi, che hanno un riferimento esplicito alle specificità esistenti sul territorio della Regione, quindi manteniamo la nostra posizione già espressa in sede di Commissione legislativa, quando abbiamo affermato che laddove fossero evidenti situazioni di discriminazione non abbiamo nessuna difficoltà ad appoggiare eventuale progetto o disegno di legge; quindi lo ribadisco anche in quest'aula, almeno per quanto mi riguarda, e solo ed esclusivamente per questo motivo dichiaro, come ho già anticipato in Commissione, di non poter condividere l'emendamento, però vorrei che fosse colto ed apprezzato lo spirito e la disponibilità che comunque accompagna questo dissenso.

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, dann stimmen wir über den Abänderungsantrag ab. Wer mit dem Abänderungsantrag Taverna und andere einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dafür? 4 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Eine breite Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Ja-Stimmen, 8 Enthaltung und dem Rest Nein-Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole all'emendamento del cons. Taverna e altri è pregato di alzare la mano. 4 voti favorevoli. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con 4 voti favorevoli, 8 astensioni e tutto il resto contrari, l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 2 insgesamt zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 2 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 2 nel suo complesso? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'art. 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 é approvato.

Art. 3

1. Die mit Artikel 6 des Gesetzes vom 15. April 1985, Nr. 140 vorgesehene Erhöhung der Rente für die ehemaligen Frontkämpfer erfolgt gegenüber den im Artikel 2 genannten Bezugsberechtigten ab 1. Jänner 1991.

Art. 3

1. L'applicazione della maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, avviene a favore dei soggetti indicati nell'articolo 2 con decorrenza dal 1 gennaio 1991.

PRÄSIDENT: Ich mache darauf aufmerksam, daß im Text die Ziffer 1 durch die Ziffer 2 zu ersetzen ist.

PRESIDENTE: Preciso che nel testo la cifra 1 va sostituita con la cifra 2.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 3 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 3 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 3? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con tre voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

Art. 4

1. Die aus der Anwendung dieses Gesetzes erwachsende Ausgabe wird ab dem Finanzjahr 1991 auf jährlich 1.560 Millionen Lire geschätzt.

2. Zur Deckung der in der Haushaltsgebarung 1991 eingetragenen Ausgabe in Höhe von 1.560 Millionen Lire wird der entsprechende, im Kapitel 670 des Ausgabenvoranschlages für dieses Finanzjahr eingeschriebene Betrag entnommen und ein entsprechendes Kapitel mit folgender Bezeichnung eingeführt: "Ausgaben für die Zuerkennung der mit den staatlichen Bestimmungen für Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen an die in der Provinz Trient ansässigen Bezugsberechtigten, die bei der Deutschen Wehrmacht Dienst geleistet haben."

3. Ab dem Finanzjahr 1992 wird der Ansatz mit dem Haushaltsgesetz innerhalb der mit Artikel 9 vorgesehenen Grenzen und gemäß Artikel 24 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 6. Juni 1985, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen der Region festgesetzt.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene valutato in Lire 1.560 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'esercizio 1991.

2. Alla copertura dell'onere di lire 1.560 milioni gravante sull'esercizio 1991 si provvede mediante prelevamento di importo analogo dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese derivanti dalla concessione ai residenti in Provincia di Trento che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate tedesche dei benefici previsti dalla normativa statale a favore dei combattenti e reduci".

3. A partire dall'esercizio finanziario 1992 lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, nei limiti previsti dall'articolo 9 ed ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2\L.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 4 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 4 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen und dem Rest Ja–Stimmen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'art. 4? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con tre voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

PRÄSIDENT: Erklärungen zur Stimmabgabe? Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Damit kommen wir zur Abstimmung und ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Dichiarazioni di voto? Chi chiede la parola? Nessuno. A questo punto pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Prego distribuire le schede.

(segue votazione per appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Abstimmung ist abgeschlossen.

PRESIDENTE: La votazione è conclusa.

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione del disegno di legge n. 62:

votanti	51
schede favorevoli	42
schede contrarie	1
schede bianche	8

Il Consiglio approva.

Colleghi consiglieri, vi prego di prendere posto. Vi sono 3 punti all'ordine del giorno che la Presidenza vorrebbe trattare e precisamente all'undicesimo punto abbiamo la mozione n. 28, presentata dai consiglieri regionali Leita, Giordani, Negherbon, Casagrande e

Andreotti, concernente la situazione della rete statale gestita dall'A.N.A.S.; vi è inoltre il Voto n. 37, presentato dai consiglieri regionali Andreotti, Casagrande, Kaserer, Leita e Pahl, concernente la tassa sui veicoli fuoristrada e motocicli, prevista dal Decreto legge 13 maggio 1991, n. 151,...

(Interruzione)

ANDREOTTI: Il Governo ha già provveduto ad escludere gli autoveicoli a trazione anteriore, quindi lo possiamo ritirare.

PRESIDENTE: Allora è ritirato.

Se i colleghi sono d'accordo, propongo di trattare la mozione n. 28, qualora nessuno richiedesse il rinvio alla prossima seduta, che non sarà domani; sarebbe inoltre opportuno definire pure la proposta di delibera n. 18: Modifica della dotazione organica delle qualifiche funzionali IV e V della pianta organica del personale del Consiglio regionale, pertanto suggerisco di proseguire i lavori fino alle ore 13.30, per dare modo di trattare, se il primo firmatario Leita ha piacere, la mozione n. 28 e quindi di chiudere i lavori alle ore 13.30 per rendere libero il pomeriggio come richiesto alla Presidenza da parte di alcuni consiglieri.

Qualcuno si oppone alla proposta della Presidenza?

Va bene. Diamo modo di esaurire l'ordine del giorno senza fissare un orario. Esauriamo i predetti due punti dell'ordine del giorno e quindi sospenderemo i lavori...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Ferretti, a lei la parola.

FERRETTI: Ha chiesto il parere del Consiglio, trasferiva la chiusura dalle ore 13.00 alle ore 13.30, mi va bene. Se lei poi, interpreta il volere del Consiglio con il fatto che si vada avanti ad oltranza, mi oppongo. Abbiamo un impegno nell'ora di pranzo e ci tengo a rispettarlo, quindi per me e per il mio gruppo sono d'accordo e mi fermo alle sue parole: seguiamo i lavori fino alle 13.30 per rendere libero il pomeriggio, altrimenti può chiudere tranquillamente anche subito e ci ritroviamo alle ore 14.30, dato che, ribadisco, abbiamo un impegno a pranzo che intendo onorare, non trattandosi di un impegno conviviale.

PRESIDENTE: Cons. Ferretti, avevo chiesto ai firmatari del Voto n. 28 se erano intenzionati a trattarlo, in tal caso non posso chiudere la discussione alle ore 13.30.

La parola al cons. Leita.

LEITA: Non vorrei mettere in difficoltà i colleghi, per me trattarlo ora o in un'altra occasione non cambia nulla, fra il resto determinati concetti penso si debbano approfondire con grande disponibilità di tempo, senza avere delle sofferenze in aula per controllare il tempo di intervento.

PRESIDENTE: Mi impegno, cons. Ferretti, a chiudere i lavori alle ore 13.30, per permetterle di onorare questo suo impegno, pertanto ora iniziamo la trattazione del punto n. 13 dell'ordine del giorno.

Passiamo al punto n. 13 dell'ordine del giorno: **Proposta di delibera n. 18: Modifica della dotazione delle qualifiche funzionali IV e V della pianta organica del personale**

del Consiglio regionale.

La vigente pianta organica del personale del Consiglio regionale distribuisce i posti genericamente definibili "di segreteria", corrispondenti alle qualifiche della ex carriera esecutiva amministrativa secondo l'ordinamento vigente anteriormente alla riforma introdotta con la legge n. 312/1980, sulle qualifiche 4[^] e 5[^], profilo professionale di stenodattilografo-archivista-agente amministrativo, rispettivamente, di operatore amministrativo.

I profili professionali sopra menzionati prevedono mansioni pressoché identiche. L'elemento distintivo delle due figure è in sostanza il titolo di studio, che è il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per la 4[^] qualifica funzionale, mentre è il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per la 5[^] qualifica funzionale.

In buona sostanza, siamo di fronte ad una articolazione introdotta, più che per reali esigenze funzionali del servizio, per recepire compiutamente la riforma dell'ordinamento del personale statale introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha inquadrato il personale secondo il criterio delle qualifiche funzionali.

L'artificialità della distinzione tra personale che svolge mansioni identiche appare tanto più evidente dopo l'introduzione negli uffici delle attrezzature informatiche, affidate indistintamente a tutto il personale già inquadrato nella ex carriera esecutiva amministrativa.

La situazione è stata oltremodo complicata dall'attuazione dell'8° comma dell'articolo 4 della citata legge n. 312/1980, secondo i criteri adottati nei confronti del personale statale dalla Commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, a cui questa Amministrazione ha dovuto adeguarsi in virtù del rinvio, contenuto nell'articolo 1 del Testo unificato del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale, alle norme riguardanti gli impiegati dell'Amministrazione regionale, che a loro volta rinviano alle norme statali.

Attualmente risultano inquadrati in 5[^] qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo, 8 dipendenti di cui 6 in soprannumero.

E' presente inoltre un'altra dipendente, assunta ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, che svolge le mansioni del medesimo profilo presso la segreteria particolare del Presidente.

Corrispondentemente, nella 4[^] qualifica funzionale risultano indisponibili n. 6 posti del profilo professionale di stenodattilografo-archivista-agente amministrativo.

Nella 4[^] qualifica funzionale è stata recentemente assunta anche una nuova dipendente appartenente al gruppo linguistico ladino, che svolge mansioni identiche a quelle del personale inquadrato in 5[^] qualifica funzionale.

Inoltre, con le mansioni del profilo professionale di stenodattilografo-archivista-agente amministrativo di 4[^] qualifica funzionale, è attualmente in servizio anche un'altra impiegata, assunta ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20,

che ha titolo all'inquadramento in ruolo secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 da poco entrata in vigore.

Con il provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, pur mantenendo invariato il numero complessivo di posti delle qualifiche 4[^] e 5[^] e conseguentemente il totale dei posti della pianta organica, si ripropone di eliminare le incongruenze di cui si è detto e gli elementi di confusione e squilibrio della attuale situazione dell'organico.

In tal modo nella 4[^] qualifica funzionale rimarrà inquadrato solo il personale appartenente al profilo di autista.

La ristrutturazione delle qualifiche 4[^] e 5[^] con il raggruppamento in un solo profilo di 5[^] qualifica del personale che svolge mansioni della ex carriera esecutiva amministrativa è già stata attuata presso il Consiglio provinciale di Bolzano e sta per essere attuata presso il Consiglio provinciale di Trento, come anche presso l'Amministrazione provinciale di Trento, in forza di una norma contenuta nell'accordo provinciale riguardante il personale della Provincia autonoma di Trento ecc., a cui verrà data applicazione quanto prima.

Con la norma transitoria si affida, come al solito, all'Ufficio di Presidenza l'incarico di individuare i nuovi profili e si dà soluzione ad caso delle due dipendenti che sono attualmente inquadrate nella 4[^] qualifica funzionale o che svolgono mansioni della qualifica stessa.

Qualcuno intende intervenire?

La parola al cons. Casagranda.

CASAGRANDA: Sarò brevissimo. Soltanto una piccola considerazione; noi siamo d'accordo su questa proposta di delibera. Dalla relazione risulta chiaramente la natura dell'operazione, non ha senso infatti mantenere al 4° livello l'operatore che svolge mansioni della 5[^] qualifica.

Anche il nuovo accordo contrattuale della P.A.T. prevede lo slittamento al 5° livello di tutti i profili appartenenti al 4° livello.

Spero comunque che con questi piccoli, seppur doverosi, aggiustamenti non venga frustrato il generale impellente bisogno di omogeneizzazione dei trattamenti economici del pubblico impiego.

Volevo fare questa piccola considerazione, che credo appaia logica e precisa.

Sono d'accordo sul contenuto del provvedimento.

PRESIDENTE: Altri intendono prendere la parola? Se nessun altro intende intervenire, leggo la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Testo unificato del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 settembre 1990, n. 62/90;

Considerata l'opportunità di raggruppare in un'unica qualifica funzionale tutto il personale che svolge mansioni corrispondenti a quelle della ex carriera esecutiva secondo

l'ordinamento previgente alla riforma introdotta con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

DELIBERA

di ridurre la dotazione complessiva della 4[^] qualifica funzionale da 12 a 3 posti.

Di elevare la dotazione complessiva della 5[^] qualifica funzionale da 2 a 11 posti.

Di ammettere il personale assunto ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 con le mansioni di stenodattilografo-archivista-agente amministrativo al concorso riservato di idoneità, previsto dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, per l'inquadramento nella 5[^] qualifica funzionale.

Di trasferire nella 5[^] qualifica funzionale il personale appartenente alla 4[^] qualifica, profilo professionale di stenodattilografo-archivista-agente amministrativo, in servizio alla data di approvazione della presente deliberazione. Il servizio prestato nella 4[^] qualifica funzionale è riconosciuto ad ogni effetto nella qualifica di nuovo inquadramento.

Di autorizzare l'Ufficio di Presidenza a rivedere l'individuazione dei profili professionali di 5[^] qualifica funzionale, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 14 luglio 1988, n. 53, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 13 luglio 1989, n. 33, e ad apportare le necessarie variazioni alla dotazione organica del ruolo unico del personale del Consiglio regionale, di cui alla tabella a) allegata al vigente Regolamento organico.

Pongo in votazione la proposta di delibera n. 18, Modifica della dotazione delle qualifiche funzionali IV e V della pianta organica del personale del Consiglio regionale.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

La proposta di delibera è approvata all'unanimità.

Come concordato chiudo i lavori anzitempo. Il Consiglio è convocato per domani alle ore 10.00 nella sede di Bolzano.

La seduta è tolta.

(ore 12.43)